



Prot. n. AOO/ 5 /202 del 13/03/2020

PROTOCOLLO USCITA

URGENTE

Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 in sostituzione della posta ordinaria

Ai Direttori Generali

e, per il loro tramite

- Ai Direttori Sanitari
- Ai Direttori Amministrativi
- Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
- Ai Direttori dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica
- Ai Direttori dei Servizi Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro
- Ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione
- Ai Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri
- Ai Direttori dei Dipartimenti di Emergenza e Accettazione
- Ai Direttori delle Centrali Operative 118
- Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari
- Ai Direttori dei Dipartimenti territoriali
- Ai Dirigenti Laboratori di Microbiologia accreditati COVID-19
delle Aziende Sanitarie Locali

Ai Direttori Generali

e, per il loro tramite

- Ai Direttori Sanitari
- Ai Direttori Amministrativi
- Ai Dirigenti Laboratori di Microbiologia accreditati COVID-19
- Ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione
**delle Aziende Ospedaliere – Universitarie
degli IRCCS pubblici**

Ai Direttori Generali

e, per il loro tramite

- Ai Direttori Sanitari
- Ai Direttori Amministrativi
- Ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione
**degli Enti Ecclesiastici
degli IRCCS privati**

Ai Direttore Generale

Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata



e, per conoscenza

- Al** Presidente della Giunta Regionale
- Ai** Sigg. Prefetti di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto
- Al** Presidente ANCI Puglia

e, per conoscenza

- Al** Direttore Generale Aress Puglia
- Al** Responsabile OER Puglia
- Al** Dirigente del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia
- Ai** Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute

e, per conoscenza

- Agli** Ordini professionali della Puglia
- Alle** Associazioni di categoria delle strutture private accreditate
- A** Federfarma Puglia
- Alle** Federfarma provinciali

**OGGETTO: Emergenza sanitaria COVID-19 – Protocolli operativi e flow chart –
DISPOSIZIONE.**

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)» e, in particolare, l'art. 3 (Attuazione delle misure di contenimento).

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 35 (Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti).

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale».



VISTI i compiti affidati all'operatore di sanità pubblica così come declinati all'art. 3 del DPCM 08/03/2020.

VISTO l'art. 5 comma 4 del DPCM 08/03/2020 che stabilisce che *"resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6"*.

VISTO l'art. 50 comma 5, ultimo periodo, e comma 6 del D.lgs 18/08/2000 n. 267.

VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 di «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 7-bis (Dipartimento di Prevenzione) e l'art. 7-ter (Funzioni del Dipartimento di Prevenzione).

VISTE le precipe attribuzioni poste in capo al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione dalla Legge regionale 20 luglio 1984, n.36 in materia di emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e di messa in atto di tutti gli interventi indispensabili ad assicurare la pubblica incolumità anche mediante lo svolgimento delle funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo da parte degli operatori ivi addetti i quali assumono la qualifica di Ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

VISTI gli artt. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di responsabilità del procedimento amministrativo.

VISTO l'art. 3 comma 5 del Decreto Legge 23/02/2020, n. 6 che prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

VISTO l'art. 4 comma 1 del DPCM 08/03/2020 che prevede che il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 1 dello stesso DPCM, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il Prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

VISTO l'art. 4 comma 2 del DPCM 08/03/2020 che ribadisce che *«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6»*.

POSTO IN EVIDENZA CHE con Ordinanza n.176 del 08.03.2020 il Presidente della Giunta Regionale ha prescritto l'obbligo, a carico di tutti i soggetti che hanno fatto ingresso nella Regione Puglia dal 07/03/2020 dalle zone di cui all'art. 1 del DPCM 08/03/2020:

- a) di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- b) di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;



- c) di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- d) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- e) in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

VISTO CHE il mancato rispetto degli obblighi di cui dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.176/2020 comporta le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

VISTO il Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19» e, in particolare l'art. 7 in materia di sorveglianza sanitaria.

RITENUTO di dover disciplinare uniformemente sul territorio regionale l'esecuzione delle procedure operative per la gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 da parte di tutte le strutture del Servizio Sanitario Regionale.

SI DISPONE CHE

1. tutte le strutture del Servizio Sanitario Regionale adottino procedure operative coerenti con i flow chart allegati alla presente disposizione;
2. i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli IRCCS pubblici devono garantire l'immediata revisione delle procedure interne da parte di tutte le articolazioni organizzative e degli operatori anche mediante disposizioni interne nonché mediante apposite attività di formazione;
3. i Direttori delle Centrali Operative del Sistema Emergenza Urgenza Sanitaria Territoriale – 118 devono assicurare l'esecuzione delle attività di triage telefonico per tutti i soggetti che contattano le Centrali manifestando sintomatologia compatibile con i casi così come definiti dalle Circolari del Ministero della Salute nonché dal DPCM 08/03/2020;
4. tutti gli operatori impegnati nelle attività di cui ai flow chart qui allegate devono utilizzare nello svolgimento delle attività di dispositivi di protezione individuali come previsto dalla normativa vigente e disposizioni regionali;
5. le Direzioni Mediche delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli IRCCS e dei Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie Locali devono assicurare che tutte le Unità Operative di degenza rispettino i protocolli qui stabiliti, effettuino il monitoraggio dei pazienti ricoverati con riferimenti ai sintomi da SARS-COVID-19 nonché indossino i dispositivi di protezione individuali come previsto dalla normativa vigente e disposizioni regionali;
6. per i soggetti degenti e in accettazione di pronto soccorso, con manifestazione di sintomi febbrili, si deve operare sempre l'isolamento cautelativo in appositi locali. In caso di presenza di sintomi suggestivi di ARI deve essere immediatamente disposto il test SARS-CoV-2;



7. laddove accertata la fattispecie di “caso sospetto”, così come definito dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 0007922 del 09.03.2020 e ss.mm.ii., il soggetto deve essere trasferito con mezzo idoneo unicamente ai presidi ospedalieri facenti parte della rete COVID-19 della Regione Puglia, in continuo aggiornamento;
8. tutti i soggetti ricadenti nella fattispecie di “caso probabile” e “caso sospetto”, così come definito dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 0007922 del 09.03.2020 e ss.mm.ii., con esito negativo al test per SARS-CoV-2 devono essere posti in quarantena con isolamento domiciliare e sorveglianza attiva da parte degli operatori di sanità pubblica;
9. il richiamo in servizio degli operatori sanitari asintomatici posti in isolamento per contatto a rischio e sottoposto a sorveglianza deve essere assicurato a cura della Direzioni di struttura, sentiti i Medici competenti, secondo le specifiche procedure qui allegate e con chiusura anticipata dell’infortunio da malattia (in base al giustificativo usato per l’assenza) in ragione del rientro anticipato in servizio;
10. sia assicurata la sospensione immediata dal servizio per tutti i dipendenti solo se sintomatici e con test per SARS-CoV-2 positivo;
11. l’esecuzione dei test per SARS-CoV-2 deve avvenire prioritariamente e urgentemente, da parte dei Laboratori di Microbiologia autorizzati all’esecuzione del test, in favore delle richieste per finalità cliniche di pazienti con quadri critici gravi e successivamente alle richieste per gli operatori sanitari in modo da assicurare tutte le attività sanitarie e la cura dei pazienti;
12. le attività di prevenzione, di sorveglianza attiva e di vigilanza per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono assicurate dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti e, in specie, dai Servizi Igiene e Sanità Pubblica sulla base degli indirizzi regionali e nel rispetto della specifica normativa;
13. i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali possono disporre, in caso di necessità, l’utilizzo di tutti gli operatori in organico ai Servizi del medesimo Dipartimento;
14. i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali assicurano l’impiego di tutto il personale sanitario e medico di tutte le articolazioni organizzative territoriali, fatti salvi coloro che sono impegnati in attività urgenti e non interrompibili, in favore delle attività di sorveglianza attiva e di esecuzione dei test SARS-CoV-2 coordinate dai Dipartimenti di Prevenzione;
15. in ragione della prescrizione di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario disposta con l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale nonché in ragione delle disposizioni di cui al DPCM 09/03/2020 con estensione all’intero territoriale regionale delle misure previste dall’art. 1 del DPCM 08/03/2020, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta devono assicurare le attività di triage telefonico come da



disposizioni regionali interagendo, secondo quanto previsto dalla procedura operativa qui allegata, con i Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti;

16. le prescrizioni di cui all'art. 3 comma 2 del DPCM 08/03/2020 sono emanate dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione congiuntamente al Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente dandone contestuale informazione alla Regione Puglia, al Sindaco del Comune territorialmente competente e al Prefetto territorialmente competente;
17. per la notifica delle prescrizioni di cui all'art. 2 comma 2 del DPCM 04/03/2020, i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali si possono avvalere degli operatori di polizia municipale e delle forze dell'ordine, previa intesa con la Prefettura territorialmente competente;
18. i Dipartimenti di Prevenzione possono avvalersi, sulla base di apposita convenzione, del personale in forza ai Comandi provinciali dei Carabinieri di Puglia per necessità connesse all'attuazione delle misure previste dalla normativa richiamata in premessa in materia di emergenza sanitaria COVID-19;
19. i Dipartimenti di Prevenzione assicurano l'alimentazione degli specifici flussi informativi previsti dalle disposizioni nazionali e dalle disposizioni regionali e, in particolare, la registrazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 della Regione Puglia al fine di consentire una puntuale sorveglianza epidemiologica e l'adozione delle misure demandate dalla normativa in materia di emergenza sanitaria COVID-19 in capo alle Regioni;
20. i Laboratori di Microbiologia delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, dell'IZS di Puglia e Basilicata assicurano la registrazione degli esiti nel sistema informativo di gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 della Regione Puglia;
21. le strutture che devono segnalare "casi sospetti", come definito dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 0007922 del 09.03.2020 e ss.mm.ii., provvedono alla raccolta delle informazioni e registrazione dei dati nel sistema informativo di gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 della Regione Puglia;
22. l'esecuzione dei test SARS-CoV-2 è assicurata da tutte le strutture e professionisti in contatto con il soggetto con osservanza delle disposizioni nazionali e regionali circa le corrette modalità di esecuzione dei campioni, di trasporto, di protezione degli operatori con DPI nonché di conseguente registrazione dei dati nel sistema informativo di gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 della Regione Puglia;
23. le attività di cui alla presente disposizione sono svolte nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n.2016/679 sulla Protezione dei Dati (GDPR), dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali nonché in osservanza di quanto espressamente previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 in materia di "trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale" COVID-19;



24. è data puntuale e completa attuazione alle disposizioni, circolari e ordinanze emanate a livello nazionale e regionale in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto qui non disciplinato.

Le Direzioni e le Organizzazioni in indirizzo sono tenute a dare massima diffusione della presente a tutte le articolazioni organizzative e a tutti gli operatori di competenza anche mediante pubblicazioni sui portali intranet aziendali e con ogni altra modalità di comunicazione.

Le Direzioni Generali delle Aziende ed Enti in indirizzo sono tenute a fornire con urgenza evidenza dell'avvenuta somministrazione tempestiva delle disposizioni contenute nella presente, mediante trasmissione della documentazione probatoria a questo Dipartimento, all'indirizzo coronavirus.dipartimentosalute@regione.puglia.it.

Il Direttore del Dipartimento
Vito Montanaro

